

IVA

tutte le novità 2014

Imposta in continua evoluzione

2014

Anno di transizione pieno di novità

- ❖ Fattura europea che ha debuttato il 1° gennaio 2013
- ❖ Ottobre 2014 creazione «**sportello unico**» che interesserà dal 2015
 - i. commercio on-line dei **servizi elettronici**
 - ii. **telecomunicazioni**
 - iii. radiodiffusione

anticipa il regime definitivo dell'Iva europea

- ❖ Sistema con cui il versamento dell'imposta sarà effettuato nel **Paese del fornitore**
 - ❖ il quale dovrà applicare l'aliquota e le regole del **Paese di consumo** se il cliente è un «privato»
 - ❖ non sarà più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua tali operazioni.

2014


Settori interessati dalle novità

- ❖ settore immobiliare
- ❖ fotovoltaico
- ❖ prestazioni socio-sanitarie
- ❖ distributori automatici
- ❖ editoria
- ❖ regole su rivalsa e detrazione a seguito di accertamento
- ❖ semplificazioni interne

Edilizia

Le regole per la prima casa divergono per la prima volta tra le cessioni soggette ad **IVA** e quelle soggette all'**imposta di registro**

 Per l'IVA si segue il DM 2 Agosto 1969

 Per il registro si segue l'accatastamento nelle categorie A1, A8 e A9

❖ non favorisce la ripresa del mercato immobiliare per forte sperequazione tra i diversi trattamenti tributari

❖ rischio di incostituzionalità

Ristrutturazione edilizia

Aliquota 10% DL 69 del 2013

Nelle ristrutturazioni edilizie rientrano:

- ❖ gli interventi di ricostruzione di un edificio che mantengono lo **stesso volume** di quello demolito anche se con **sagoma differente**
- ❖ gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente **crollati** o **demoliti**, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
- ❖ nel caso di **immobili vincolati**, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

Revisione impianti riscaldamento

Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013

Aliquota ridotta 10%

- ❖ revisione periodica obbligatoria degli **impianti di riscaldamento** - condominiali o ad uso esclusivo - installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (manutenzione ordinaria IVA 10%)
- ❖ agevolazione diretta solo ai **consumatori finali** non applicabile ai contratti aventi ad oggetto anche altre prestazioni (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto

Residenze turistico – alberghiere

Ris. n. 8/E del 14 gennaio 2014

Regole proprie secondo la natura dell'immobile

Costruzione

- ❖ 22% se costituito da unità abitative e da unità strumentali
- ❖ 10% se si rispettano le proporzioni previste dall'art. 13, Legge n. 408/1949 (c.d. edifici "Tupini") tra parte abitativa e non abitativa,
- ❖ 4% se effettuate a soggetti che costruiscono per la **successiva rivendita**

Cessione

- ❖ art. 10, n. 8-bis Dpr 633 del 1972 (**parte abitativa**)
- ❖ art. 10 n. 8-ter Dpr 633 del 1972 (**parte strumentale**)

Locazione

- ❖ unità abitative ad uso turistico: i canoni relativi alle scontano l'aliquota del 10%
- ❖ unità strumentali: è prevista l'esenzione, salvo opzione, e i relativi canoni scontano l'IVA al 22%, ove non sia applicabile il regime di esenzione

Impianti fotovoltaici

Qualificazione in base della [rilevanza catastale](#)

Sono considerati “**immobili**” se dichiarati tali in catasto (1- centrale elettrica in cat. D1 o D/10; 2- se installati su pareti o tetti immobili; 3) realizzate su aree di pertinenza comuni di un fabbricato e per loro sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto al termine della installazione)

Sono qualificati “**mobili**” quando:

- ❖ La potenza nominale dell’impianto non è superiore a **3 chilowatt per ogni unità immobiliare**
- ❖ La potenza nominale complessiva - espressa in chilowatt - non è superiore a **tre volte il numero delle unità immobiliari**
- ❖ Per le installazioni ubicate al suolo: il volume individuato **dall’intera area destinata** all’intervento e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è **inferiore a 150m³**

Condomini e privati con eccedenza di energia prodotta

- ❖ Problemi per sentenza della [Corte UE](#) 20 Giugno 2013 causa C-219/12 Fuchs:
"Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta sia
 - i) *costantemente inferiore* alla quantità complessiva consumata per uso privato dal gestore dell'impianto,
 - ii) *ceduta in rete a fronte di un corrispettivo*, con la realizzazione di introiti aventi carattere di **stabilità**, rientra nella nozione di «**attività economiche**» ai sensi della direttiva IVA"

- ❖ Contrasto con risoluzione 88/E del 2010 che [esonera](#) impianti con potenza inferiore a 20Kw

- ❖ Questione da risolvere a livello comunitario con «**Comitato IVA**»

Cooperative socio sanitarie

- ❖ Ripristinata aliquota del **4%** sulle prestazioni socio-sanitarie rese da “**cooperative sociali**” nei confronti di **chiunque**
- ❖ Resta aliquota ordinaria del **22%** sulle medesime prestazioni rese da “**cooperative non sociali**” o “**non ONLUS**”
- ❖ **Procedura di infrazione sospesa** in attesa di riesame complessivo del settore
- ❖ Problemi per violazione del principio comunitario della “**libera concorrenza**”

Distributori automatici

- ❖ Aliquota del **10%** indipendentemente dalla loro collocazione
- ❖ Possibile **rideterminazione in aumento dei prezzi** per adeguamento alla nuova aliquota

Editoria e supporti integrativi

- ❖ Limitazione delle agevolazioni ai soli libri scolastici, universitari o fruibili da disabili
- ❖ Cessioni di giornali e periodici con supporti o altri gadget scontano l'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti (4% prodotto editoriale, 22% gadget)
- ❖ Applicazione del sistema delle "copie vendute"

Web tax per pubblicità on line (1)

- ❖ Nuovo articolo 17-bis in vigore dal 1^o luglio 2014 – Acquisto di pubblicità on line solo attraverso **soggetti titolari di partita IVA italiana**
- ❖ **Tracciabilità** dei pagamenti dal 1^o gennaio 2014 con rebus della Partita IVA del fornitore non residente

Web tax per pubblicità on line (2)

- ❖ La norma vorrebbe risolvere il problema della corretta tassazione degli incassi effettuati da parte di quelle aziende con **sedi dislocate** in diversi paesi (europei e non) per trasferire su **affiliate e controllate estere** i guadagni conseguiti in Italia
- ❖ Per l'IVA la disposizione sembra **incompatibile** con il diritto comunitario ed è in evidente violazione dei principi del mercato interno e della libertà di insediamento e di scambio
- ❖ La **Commissione UE** si è già interessata della questione

IVA

rivalsa e detrazione a seguito di accertamento

Circolare n. 35/E 17 dicembre 2013

Rivalsa a seguito di accertamento e detrazione

- ❖ No accertamento induttivo
- ❖ Necessità atto definitivo anche a seguito di "istituti deflattivi"
- ❖ No IVA pagata a titolo provvisorio
- ❖ Assenza di partita IVA
- ❖ Accertamento dogane (modifica Ris. N. 228 del 2007)
- ❖ Esportatore abituale e splafonamento
- ❖ Reverse charge e violazione del regime
- ❖ Adempimenti per la rivalsa
- ❖ Adempimenti per la detrazione

Ambito di applicazione della rivalsa

- ❖ La rivalsa si applica solo se la base imponibile è riferibile a **specifiche operazioni** effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti
- ➔ è escluso il caso di IVA dovuta a seguito di **accertamento induttivo**

Rivalsa e definitività dell'atto

- ❖ È necessaria la **definizione** dell'accertamento ed il pagamento di imposta, sanzione e interessi (tutti insieme)

- ➔ La definizione può avvenire anche attraverso uno dei seguenti istituti **deflattivi**: a) accertamento con **adesione** ; b) adesione invito al contraddittorio; c) adesione ai processi verbali di constatazione; d) **acquiescenza**; e) **conciliazione** giudiziale; f) **mediazione**; g) **mancata impugnazione** atto di accertamento o a seguito del passaggio in giudicato della sentenza

IVA pagata all'Erario a titolo provvisorio

- ❖ Il diritto alla rivalsa non può essere esercitato se l'IVA è versata in pendenza di giudizio venendo corrisposta **a titolo provvisorio**
- ➔ Solo nel momento in cui l'esito sia favorevole all'Amministrazione finanziaria, potrà essere esercitata la rivalsa anche per quanto già versato **nel corso del contenzioso**

Assenza di Partita IVA

- ❖ L'omessa apertura della partita IVA non può essere sanzionata con la preclusione della rivalsa - violazione del principio di **neutralità** dell'IVA
- ❖ Il soggetto accertato potrà esercitare la rivalsa utilizzando la partita IVA **attribuita** dall'ufficio in sede di accertamento

IVA all'importazione liquidata dalla dogana

- ❖ La facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il debitore d'imposta sia **l'importatore**
- ❖ A modifica della precedente risoluzione n. 228 del 21 agosto 2007, il **diritto alla detrazione** deve essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui l'importatore ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto (imposta, sanzioni più interessi)

Esportatore abituale e splafonamento

- ❖ La tutela del **principio di neutralità** del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore
- ❖ L'esportatore abituale cui sia stato contestato lo **splafonamento** può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi

Reverse-charge e violazione del regime

- ❖ In considerazione dei criteri che regolano il regime dell'inversione contabile, la compensazione dell'imposta a debito e dell'imposta a credito è operata **direttamente in sede di accertamento**
- ❖ Non è necessario procedere al pagamento dell'imposta accertata e alla sua successiva detrazione da parte del cessionario/committente che ha violato gli obblighi dell'inversione contabile **salvo casi di indetraibilità oggettiva o soggettiva dello stesso**

Adempimenti per la rivalsa

- ❖ Il fornitore del bene o del servizio deve **emettere una fattura** (o una nota di variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26, primo comma) con le indicazioni previste dall'articolo 21 ovvero con i dati semplificati di cui al successivo articolo 21-bis (richiamando - laddove emessa/e - la/e fattura/e originaria/e)
- ❖ Sul documento devono essere riportati gli **estremi identificativi dell'atto di accertamento** che costituisce titolo alla rivalsa
- ❖ Il documento va **annotato** nel registro di cui all'articolo 23 solo per **memoria** perché l'imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale

Adempimenti per la detrazione

- ❖ Il diritto alla detrazione da parte del cliente per l'acquisto di un bene o di un servizio è subordinato **all'avvenuto pagamento dell'IVA accertata addebitata in via di rivalsa** mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all'articolo 25
- ❖ La norma non prevede particolari oneri a carico dello stesso cliente in ordine al riscontro dell'avvenuto versamento all'Erario dell'imposta oggetto di accertamento. Pertanto questi è tenuto solo all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla **verifica della correttezza e regolarità** della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del fornitore del bene o del servizio

Adempimenti per la detrazione in caso di importazione e splafonamento

- ❖ Il contribuente può predisporre un documento al quale allegare l'atto di accertamento e l'attestato di versamento - da annotare nel **registro degli acquisti** - dal quale risulti l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento nonché il **titolo giustificativo** della detrazione d'imposta:
 - art. 60, comma settimo del DPR n. 633 del 1972
 - estremi identificativi dell'accertamento)

- ❖ Il documento **non va annotato** nel registro delle fatture emesse e **non concorre** alla determinazione dell'IVA dovuta sulle operazioni attive in fase di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale

IVA

semplificazioni 2014

- ❖ *In parte approvati definitivamente dal parlamento il 27 febbraio 2014*
- ❖ *In parte ancora in discussione presso le Commissioni*

Semplificazioni IVA

- ❖ Esportatore abituale
- ❖ Vies
- ❖ Gruppi IVA su modello direttiva
- ❖ Separazione attività e modifica articolo 36
- ❖ Inversione contabile da estendere
- ❖ Contribuenti minori: soglia da elevare a € 65.000
- ❖ Revisione sistema sanzionatorio

Esportatore abituale

- ❖ La comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento spetta all'**esportatore abituale** e non al fornitore
- ➔ è l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'IVA

Vies

- ❖ I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività e il Fisco ha solo **15 giorni**, al posto dei precedenti 30, **per comunicare l'eventuale diniego**
- ➔ si riduce di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso

IVA di gruppo su modello della Direttiva IVA

- ❖ Sarà emanato un provvedimento che introdurrà la particolare procedura del **gruppo IVA** come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE
- ➔ la procedura si **affiancherà** a quella attualmente prevista nell'ordinamento interno per l'IVA di gruppo «nazionale» art. 73 DPR 633/72

Articolo 36 e separazione delle attività

- ❖ Modifiche per rendere **più semplice** la separazione delle attività per le **società immobiliari** che potranno separare tutto ciò che è gestito distintamente

Implemento inversione contabile

- ❖ Verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta su beni e servizi intermedi facendo ricorso al meccanismo dell'**inversione contabile** (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della **deduzione base da base** per alcuni settori

Contribuenti minori

- ❖ Dal 2014 la soglia dei 30.000 euro prevista per i contribuenti minori dovrebbe essere **elevata a 65.000 euro** per effetto della decisione 2013/678/UE del 15 novembre 2013.

Revisione del sistema sanzionatorio

- ❖ Il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi tesi alla revisione del **sistema sanzionatorio penale tributario**, la revisione del regime della **dichiarazione infedele** e del **sistema sanzionatorio amministrativo** al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti
- ❖ La Commissione europea in data **13 dicembre 2013** ha pubblicato una **proposta di direttiva** sulle sanzioni **doganali** nella quale è definita sia la responsabilità delle persone giuridiche, che la responsabilità oggettiva, sia l'errore che l'ammontare delle sanzioni applicabili

Dichiarazione annuale

- ❖ Un futuro senza dichiarazione IVA annuale e con **dichiarazione IVA standard** valida dal 2017 in tutti i Paesi UE composta da sole **65 voci** contro le attuali 530 previste dalla modulistica interna
- ❖ Obbligo mensile o trimestrale (per PMI < 2 milioni di volume d'affari)



Corte di giustizia UE



Ultime sentenze

IVA sentenze/ordinanze Corte UE



ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °
1976	1	1986	4	1996	15	2006	34
1977	1	1987	5	1997	21	2007	24
1978	0	1988	20	1998	16	2008	18
1979	2	1989	9	1999	10	2009	20
1980	1	1990	8	2000	21	2010	38
1981	2	1991	10	2001	27	2011	21
1982	5	1992	11	2002	12	2012	57
1983	2	1993	14	2003	20	2013	60
1984	6	1994	3	2004	21	27/2/2014	5
1985	11	1995	6	2005	27		
Totale	31		121		311		587

 **Sentenza** 

19 dicembre 2013, causa C-563/12 BDV
Esportazione entro 90 giorni dalla vendita

- ❖ Una normativa nazionale **non può privare definitivamente** il soggetto passivo dell'**esenzione** riguardo a una cessione se i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea non hanno lasciato il territorio dell'Unione europea entro il termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione
- ➔ **Contrasto articolo 8 lettera b) decreto IVA da rivedere**

 **Sentenza** 

19 dicembre 2013, causa C-495/12 The Bridport and West Dorset Golf Club
Esenzione per utilizzo campo golf

- ❖ L'articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso **non esclude** dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo **senza fini di lucro**, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf **ai visitatori non membri** di tale organismo
- ❖ L'articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso **non consente** agli Stati membri di **escludere dal beneficio** dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori **non membri di tale organismo**
- ➔ **Contrasto con ris. n. 108/E del 6 luglio 1996 per "green fees" pagati ai circoli sportivi nazionali da giocatori stranieri soci di circoli di golf esteri**



Sentenza



13 giugno 2013, [causa](#) C-62/12 Galin Kostov

Prestazione occasionale effettuata da soggetto passivo

- ❖ Una persona fisica, già soggetta all'imposta sul valore aggiunto per le sue **attività di ufficiale giudiziario autonomo**, deve essere considerata come «**soggetto passivo**» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo **occasionale**, a condizione che tale attività costituisca un'attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112

➔ **Rivedere articoli 4 e 5 del Dpr 633_1972**

 **Sentenza** 

27 giugno 2013, [causa](#) C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions
Poland

Deposito o stoccaggio merce – natura mobiliare o immobiliare

- ❖ L'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*prestazione su beni immobili*), deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di **stoccaggio**, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell'ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la **prestazione principale** di un'operazione **unica** e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di **utilizzare** in tutto o in parte un bene immobile **espressamente determinato**
- ➔ *Rivedere CM 28/E del 21 giugno 2011 che considera il deposito merci «prestazione generica» rientrante nell'articolo 7-ter Dpr 633_1972*



Sentenza



6 febbraio 2014, causa C-323/12 *E.ON*

Rappresentante fiscale e rimborso a soggetto non residente

- ❖ Le disposizioni dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha **il diritto di avvalersi** dell'ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto **non è escluso per il semplice fatto** di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quest'ultimo Stato

➔ **Contrasto con l'articolo 38-bis2 (ex) che non consentiva il rimborso IVA da Ufficio Pescara per i soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia**



Sentenza



31 gennaio 2013, causa C-643/11 *LVK*

Detrazione IVA per fattura fittizia

- ❖ I principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento **consentono** a che al destinatario di una fattura sia **negato** il **diritto di detrarre l'IVA a monte**, a causa della mancanza di un'effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell'avviso di accertamento in rettifica inviato all'emittente di tale fattura, l'IVA dichiarata da quest'ultimo non sia stata rettificata
- ❖ Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, **dimostrare** che tale destinatario **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che detta operazione si iscriveva in un'evasione dell'IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

 **Sentenza** 

8 maggio 2013, causa C-271/12 Petroma Transports e a.
*Fattura incompleta – detrazione committente e IVA dovuta
prestatore*

- ❖ Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il **diritto alla detrazione** dell'IVA può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di **fatture incomplete**, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l'effettività, la natura e l'importo delle operazioni fatturate **dopo** l'adozione di una siffatta decisione di diniego
- ❖ Il principio di neutralità fiscale non osta a che l'amministrazione tributaria **neghi il rimborso** dell'imposta sul valore aggiunto versata da una **società prestatrice** di servizi quando l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per **irregolarità** constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi



Sentenza



13 luglio 2013, causa C-572/12 Commissione / Paesi Bassi
Detrazione rifiutata per operazioni inesistenti

- ❖ Gli articoli 168, lettera a), e 203, della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi della **neutralità fiscale** e della tutela del **legittimo affidamento** devono essere interpretati nel senso che **consentano** a che al destinatario di una fattura venga **negato** il diritto di detrarre l'IVA menzionata in suddetta fattura qualora le operazioni che formano oggetto di quest'ultima non siano state realizzate effettivamente e ciò anche ove il rischio di perdita di gettito fiscale **sia eliminato** in quanto l'emittente della fattura di cui trattasi ha assolto l'IVA ivi indicata.
- ❖ Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali relative all'acquisizione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze della controversia al fine di determinare se questo caso ricorra relativamente alle operazioni che formano oggetto delle fatture in esame nel procedimento principale



Sentenza



12 settembre 2013, causa C-49/12 Sunico e a.
Frodi carosello e risarcimento danno chiesto a privato

- ❖ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) qualora sia stata commessa una **frode IVA intracomunitaria** da parte di un soggetto residente in un **altro Stato membro** rispetto a quello che ha subito il danno erariale è **lecita** l'azione con la quale l'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un **risarcimento danni** a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell'IVA dovuta nel primo Stato



Sentenza



13 febbraio 2014, causa C-18/13 MAKS PEN
Frode fiscale e detrazione IVA

- ❖ La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa **osta** a che un soggetto passivo effettui la **detrazione dell'IVA** riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma **non da tale prestatore** o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l'identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta –, alla doppia condizione che tali fatti integrino un **comportamento fraudolento** e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s'iscriveva in un'evasione, circostanza che **spetta al giudice nazionale verificare**.



Sentenza



13 febbraio 2014, causa C-18/13 MAKS PEN

Frode fiscale e detrazione IVA

- ❖ Qualora abbiano l'obbligo o la facoltà di sollevare d'ufficio i motivi di diritto relativi a una norma imperativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma del diritto dell'Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di **negare il beneficio del diritto a detrazione** dell'IVA ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto è invocato **fraudolentemente o abusivamente**. Spetta a tali giudici, nella valutazione del carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto nazionale **quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112**, così da realizzare il risultato perseguito da quest'ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi **criteri ermeneutici**.



Sentenza



13 febbraio 2014, causa C-18/13 MAKS PEN

Frode fiscale e detrazione IVA

- ❖ La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una **contabilità sufficientemente dettagliata** ai fini dell'applicazione dell'IVA e del relativo controllo da parte dell'amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa **non osta** a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall'articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare **l'esatta riscossione dell'imposta** e di **evitare l'evasione**. A tale riguardo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il **riconoscimento dei proventi** della prestazione.



Sentenza



14 marzo 2013, causa C-527/11 Ablessio

Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA – Principio di proporzionalità e lotta all'evasione fiscale

- ❖ Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, **ostano** a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell'IVA ad una società **unicamente** sulla base del motivo che quest'ultima **non dispone**, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l'attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, **svariate volte**, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un'effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute **poco tempo dopo** l'attribuzione del menzionato numero, senza che l'amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di **seri indizi** i quali inducano a sospettare che il numero d'identificazione dell'IVA attribuito sarà utilizzato a **scopo di evasione**. Spetta al giudice del rinvio valutare se l'amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione nella controversia principale

 **Sentenza** 

6 febbraio 2014, causa C-424/12 *Fatorie*
Inversione contabile errata e detrazione dell'imposta

- ❖ Nell'ambito di un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio ed il **principio della neutralità fiscale**, non ostano a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell'IVA che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore (che non aveva versato l'imposta)
- ❖ Il principio della **certezza del diritto** non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell'IVA reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora

 **Sentenza** 

20 giugno 2013, causa C-259/12 Rodopi-M 91
Sanzione del 100% IVA in caso di regolarizzazione

- ❖ Il principio di **neutralità fiscale** non osta a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di **contabilizzare** e **dichiarare** elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'IVA da lui dovuta, un'ammenda pari all'importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha **regolarizzato** l'inadempimento ed ha assolto l'integralità dell'imposta dovuta insieme agli interessi.
- ❖ Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l'irregolarità è stata rettificata, la **gravità** dell'irregolarità stessa e l'eventuale esistenza di una **frode** o di un'elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l'importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare **l'esatta riscossione** dell'imposta ed evitare la frode